

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sardegna – II Sezione, 9 gennaio 2007, n. 8

In caso di discordanza tra i dati riportati nelle tabelle di scrutinio e quelli desumibili dal verbale sono i primi a prevalere.

Omissis.

Infondata risulta l'ulteriore censura secondo cui illegittimamente l'Ufficio Centrale - avendo rilevato incongruenze tra i dati riportati in taluni verbali (ad esempio tra gli stessi totali dei voti di lista e di preferenza riportati in diverse pagine del medesimo verbale, oppure tra i totali dei voti di lista e di preferenza indicati nel verbale e quelli conteggiati dall'Ufficio), nonché avendo rilevato la discordanza tra i dati riportati nei verbali di sezione e le relative tabelle di scrutinio - ha ritenuto validi ed esatti i dati riportati nelle tabelle di scrutinio, ritenendo che fossero stati commessi errori di trascrizione dei voti riportati nelle tabelle di scrutinio nei relativi verbali di sezione.

Premesso che non appare chiaro quale "propria specifica indagine" l'Ufficio Centrale avrebbe dovuto condurre per accertare i motivi di tale contrasto, deve ritenersi - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - che, a fronte delle predette irregolarità e stante l'impossibilità di esaminare direttamente le schede elettorali, correttamente e legittimamente l'Ufficio ha ritenuto che il contrasto fosse riconducibile ad errori materiali commessi dagli scrutatori nella fase di trasposizione dei dati dalle tabelle di scrutinio nei relativi verbali ed ha pertanto ritenuto che il contrasto stesso dovesse essere risolto riconoscendo attendibilità alle tabelle di scrutinio, dalle quali legittimamente sono stati estratti i dati ritenuti corretti.

Deve infatti trovare applicazione il principio più volte sottolineato dalla giurisprudenza, secondo il quale in caso di discordanza tra i dati riportati nelle tabelle di scrutinio e quelli desumibili dal verbale delle operazioni elettorali sono i primi a prevalere, perché frutto di un immediata trasposizione della lettura e dell'attribuzione del voto contenuto nella scheda, considerata anche la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle suddette (T.A.R. Torino n. 419/2005 e T.A.R. Lazio, sez. II, n. 744/2002).

Omissis.